

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7778	18 dicembre 2019	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

Modifica della Legge cantonale sul registro dei tumori (LRT) a seguito dell'entrata in vigore della Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una proposta di modifica della Legge cantonale sul registro dei tumori (LRT) a seguito dell'adozione della Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (LRMT, RS 818.33), approvata nel marzo 2016.

La versione definitiva della relativa Ordinanza federale è stata adottata nell'aprile 2018. In seguito, si sono tenuti più incontri formativi a livello nazionale e ulteriori indicazioni sulle esigenze dettate dalla LRMT sono state comunicate dalla Foundation National Institute for Cancer Epidemiology and Registration (NICER) nel giugno 2019. In definitiva, il quadro completo della nuova base legale federale, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2020, si è pertanto delineato solo recentemente.

Le informazioni di dettaglio sulle modifiche operative che interverranno a seguito dell'entrata in vigore della LRMT sono state anticipate nel giugno 2019 dal Dipartimento della sanità e della socialità agli attori coinvolti (gli ospedali e le cliniche autorizzate nonché l'Ordine dei medici del Canton Ticino, OMCT).

1. IL REGISTRO DEI TUMORI DEL CANTON TICINO

Il Canton Ticino già dispone di una sua legge specifica, la Legge sul registro dei tumori del 21 giugno 1994 (RL 821.100).

Il compito di un Registro dei tumori è servire la popolazione e i professionisti impegnati nella lotta contro il cancro, attraverso la raccolta dei dati, la ricerca epidemiologica, la valutazione continua di strategie di prevenzione, efficacia di diagnosi e terapia e la divulgazione dei risultati più recenti.

Un Registro dei tumori raccoglie informazioni complete su tutti i nuovi casi che insorgono in una popolazione definita, con obiettivi di sanità pubblica ed epidemiologici. Tali informazioni sono archiviate in modo permanente e sicuro e successivamente analizzate in modo anonimo per produrre periodici rapporti e pubblicazioni scientifiche.

In Europa esistono oggi oltre 190 Registri dei tumori. Alcuni stati hanno registri nazionali (Paesi scandinavi, Irlanda, Olanda ecc.), mentre altri stati dispongono di registri regionali

(Italia, Francia). In Svizzera attualmente tutti i cantoni sono dotati di un Registro tumori (nel 2020 saranno tutti operativi).

Il Registro cantonale dei tumori è operativo dal 1995 e amministrativamente è inserito nell'Istituto cantonale di patologia (ICP). Da allora ha censito ca. 70'000 pazienti e oggi tratta annualmente ca. 2'500 nuove segnalazioni di tumori maligni invasivi diagnosticati in Ticino. Svolge attività di monitoraggio e produce una decina di pubblicazioni scientifiche ogni anno. Dal 2013 ha assunto il nuovo compito di organizzare e gestire un Programma cantonale di screening mammografico rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni. Vi lavorano attualmente 7 collaboratori, sotto la responsabilità di un medico.

Dal 1° gennaio 2020 il Registro cantonale dei tumori, sinora collocato a Locarno-Solduno, sarà attivo in una nuova sede, situata in via Ciseri 10, sempre a Locarno. L'occasione per la ricerca di una nuova sede è stata dettata dall'avvenuta disdetta ricevuta per fine 2019 dalla Città di Locarno per gli spazi sinora locati presso l'istituto comunale S. Carlo, ma è risultata opportuna in quanto l'assunzione del Centro programma screening Ticino (CPST) ha portato al limite lo sfruttamento degli spazi sinora a disposizione.

Con il 2020, a fianco del Programma cantonale di screening mammografico, avviato nel 2014 e andato a regime nel 2016, prenderà inoltre avvio il Programma cantonale di screening colorettales, attualmente in via di definizione dopo la decisione parlamentare del 5 novembre 2018 d'introdurre tale nuovo programma cantonale di screening. Per questo nuovo compito, nel Preventivo 2020 è stata prevista un'unità supplementare di personale e una seconda unità sarà richiesta con il preventivo 2021.

Qualora dovesse concretizzarsi il prospettato trasferimento dell'ICP sotto l'EOC, oggetto di separato messaggio, è in ogni caso previsto che il Registro cantonale dei tumori, che espleta compiti pubblici, rimanga presso l'amministrazione cantonale.

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LRMT

Le principali novità rispetto al sistema vigente in Ticino da ormai 25 anni consistono nell'introduzione dell'obbligo di notifica per medici e ospedali, nella standardizzazione a livello nazionale dell'informazione per i pazienti, nell'introduzione del concetto che l'operatore medico che per primo informa il paziente della malattia tumorale è responsabile d'informarlo sui diritti del paziente, nella standardizzazione nazionale delle informazioni da censire e nella notifica obbligatoria del numero d'assicurato (NAVS13).

Sinora in Ticino non sussisteva l'obbligo di notifica che varrà dal 2020 a livello nazionale. Ciononostante, seppure su base volontaria, proprio grazie al riconoscimento della validità epidemiologica e dell'autorevolezza del Registro dei tumori cantonale, il grado di annuncio dei nuovi tumori nel nostro Cantone risulta essere comunque praticamente pressoché integrale.

L'obbligo di notifica potrà essere esercitato mediante la trasmissione al Registro dei tumori di rapporti quali *tumor board*, referti chirurgici, istologici o citologici, rapporti stilati alla dimissione dall'ospedale, lettere indirizzate al medico o estratti dalla cartella medica. Come nella prassi attuale, sarà quindi compito del Registro estrarre e codificare le informazioni salienti da tali documenti.

Il medico che comunica la diagnosi al paziente sarà responsabile di informarlo sui suoi diritti con l'aiuto di documentazione uniforme per l'intera Svizzera, diritti che prevedono pure un sistema di notifica di eventuale opposizione al quale il paziente potrà fare riferimento e valevole sull'intero territorio nazionale.

La standardizzazione nazionale delle informazioni da censire non comporterà per contro cambiamenti di rilievo nella tipologia dei dati in quanto pressoché sovrapponibili con quanto già previsto dalla legge cantonale in vigore. Le caratteristiche biologiche della malattia (localizzazione e tipo di tumore, estensione tumorale alla diagnosi, primi trattamenti ricevuti nella fase post diagnosi) saranno d'ora in poi censite in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

3. I COMPITI DEI CANTONI SECONDO LA LRMT

L'art. 32 LRMT elenca i compiti dei Cantoni, tra i quali spicca l'obbligo di dotarsi di un registro dei tumori. Come detto, in Ticino il Registro cantonale dei tumori è stato istituito già nel 1994 sulla base di un'apposita legge cantonale, che va ora solo adattata puntualmente al nuovo diritto superiore.

I Cantoni devono organizzarsi affinché i registri cantonali dei tumori possano confrontare i loro dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti, senza che questi ultimi possano risalire alla malattia tumorale di una determinata persona.

I registri cantonali dei tumori sono inoltre autorizzati a trattare i dati registrati per analisi nel quadro dei rapporti sulla salute a condizione che i risultati siano comunicati in modo da escludere qualsiasi identificazione del paziente nonché delle persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica.

Un punto centrale della nuova legge federale consiste nei diritti del paziente, inclusi il diritto di opposizione, il diritto all'informazione, il diritto al sostegno, il diritto di accesso ai dati e il trattamento separato dei dati. In particolare, il paziente ha il diritto di opporsi alla registrazione dei dati da raccogliere in conformità alla legge sulla registrazione dei tumori e tale diritto di opposizione può essere esercitato in ogni momento senza addurre motivi. I registri cantonali dei tumori dovranno pertanto attendere la scadenza del termine di attesa stabilito dal Consiglio federale (3 mesi) prima di registrare i dati in quanto al paziente viene concesso un adeguato periodo di riflessione per decidere se opporsi alla rilevazione dei dati. In caso di opposizione, i registri cantonali sono tenuti a distruggere i dati originali che son stati loro trasmessi. Se un paziente esercita il diritto di opposizione a posteriori, i dati già registrati vengono anonimizzati.

L'utilizzo di dati sanitari personali a scopo di ricerca è disciplinato nella Legge sulla ricerca umana (LRUm). Rientra pertanto nel suo campo di applicazione la registrazione non codificata (ossia recante nome e cognome) di dati di pazienti in un registro dei tumori. Conformemente alla LRUM, l'utilizzo di dati sanitari a scopo di ricerca è ammesso soltanto se la persona interessata, il suo rappresentante legale o gli stretti congiunti vi hanno acconsentito dopo essere stati sufficientemente informati. Il consenso dev'essere rilasciato per scritto, mentre l'informazione può avvenire anche oralmente.

Se intende utilizzare i dati registrati per un progetto di ricerca, vale a dire per trovare una risposta a un problema scientifico concreto, il registro dei tumori necessita inoltre dell'autorizzazione del Comitato etico. La LRUM e le relative disposizioni d'esecuzione prevedono inoltre prescrizioni sulla conservazione dei dati personali. I registri dei tumori devono in particolare garantire che abbiano accesso ai dati personali soltanto le persone

che ne hanno bisogno per adempiere ai loro compiti. Inoltre, devono poter documentare tutti i processi di trattamento dei dati determinanti per garantire la tracciabilità.

In sostanza, alla luce delle disposizioni e dell'organizzazione già in vigore a livello cantonale, non sono molte le modifiche puntuali da apportare alla vigente legge cantonale (LRT). La LMRT, infatti, ha quale scopo principale l'istituzione di un servizio nazionale di registrazione dei tumori e non prevede obblighi particolari per i registri cantonali.

4. MODIFICHE ALLA LEGGE CANTONALE SUL REGISTRO DEI TUMORI

La LRT va adattata solo puntualmente al diritto superiore.

Art. 1 - Registro dei tumori (modifica)

Per questioni di tecnica legislativa, non si fa più cenno all'attribuzione amministrativa del Registro dei tumori, che rientra nelle competenze generali dell'esecutivo.

Inoltre, si approfitta della modifica legislativa per ancorare nella legge l'esistenza del Centro programma screening Ticino (CPST), istituito su decisione governativa del 2 luglio 2013 come da Messaggio governativo n. 6825 di pari data su due mozioni che chiedevano l'introduzione di un programma di screening organizzato per il tumore al seno.

Art. 2 - Scopo (modifica)

Viene riformulato e allineato agli scopi previsti della LRMT quali la raccolta, la registrazione e la trasmissione di dati sulle malattie tumorali che saranno in seguito analizzati e pubblicati a livello nazionale.

Compito principale che deriva dalla LRMT: il Registro cantonale deve trasmettere al servizio nazionale di registrazione dei tumori i dati necessari alle analisi nazionali. I dati di base e i dati supplementari sono trasmessi al servizio nazionale di registrazione dei tumori senza cognome, nome, indirizzo e numero d'assicurato.

Il Registro cantonale trasmette il numero d'assicurato e il numero del caso al servizio web di pseudanonimizzazione, che a sua volta trasmette il numero d'assicurato pseudoanonimizzato al servizio nazionale di registrazione dei tumori unitamente al numero del caso.

Il servizio nazionale di registrazione dei tumori non ha bisogno del numero d'assicurato, che rientra nei dati di base, per adempiere i propri compiti legali, ma deve disporre di un identificatore personale univoco per poter attribuire correttamente sul piano nazionale allo stesso caso di tumore eventuali doppioni di dati provenienti dai registri cantonali o un eventuale secondo tumore. Ai fini della protezione dei dati e in applicazione del principio della proporzionalità, il numero d'assicurato è pseudonimizzato prima di essere trasmesso al servizio nazionale di registrazione dei tumori. Tutti i dati sulla malattia tumorali sono così elaborati a livello nazionale senza indicazione del nome, del cognome e dell'indirizzo del paziente.

S'introduce un riferimento ai programmi cantonali di screening (nel 2016 è stato introdotto il Programma cantonale di screening mammografico, mentre nel 2020 è previsto l'avvio del Programma cantonale di screening colo-rettale).

Art. 2a - Dati (nuovo)

Oltre ai dati di base e ai dati supplementari, il Registro può raccogliere ulteriori dati nel quadro di progetti di ricerca e integrarli ai dati di base e ai dati supplementari. Poiché è effettuata in conformità alla LRUM, la raccolta di questi dati non è disciplinata dalla LRMT.

È richiesto in particolare il consenso informato del paziente e i medici non sono obbligati a raccogliere e notificare dati per progetti di ricerca.

La LRUM disciplina la riutilizzazione dei dati sanitari personali a scopo di ricerca. Rientra pertanto nel suo campo di applicazione la registrazione non codificata (ossia recante nome e cognome) di dati di paziente in un registro dei tumori. Tuttavia, il trattamento dei dati secondo gli art. 3-23 e 32 cpv. 5 da parte delle persone soggette all'obbligo di notifica e del registro non sottostà alle disposizioni della LRUM. In questo senso, rispetto alla LRUM la LRMT costituisce una *lex specialis*. Fanno segnatamente parte delle attività privilegiate la raccolta, la notifica, la registrazione, la trasmissione e l'analisi di dati sulle malattie tumorali. A tal fine non è necessaria alcuna autorizzazione di una commissione cantonale di etica. Al posto del consenso informato, la LRMT accorda ai pazienti un diritto d'opposizione alla registrazione dei dati dopo una sufficiente informazione.

Le attività nel settore della ricerca che esulano dai compiti elencati negli art. 3-23 e 32 cpv. 5 LRMT sottostanno invece alle pertinenti disposizioni della LRUM. Questa regola si applica segnatamente ai processi di trattamento dei dati più ampi, applicati dai registri cantonali.

Conformemente all'art. 321bis cpv. 2 CP, un segreto professionale può essere eccezionalmente tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 34 LRUM e se la commissione d'etica competente ne ha autorizzato la rivelazione in applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. b LRUM. L'autorizzazione, che non va confusa con l'autorizzazione per la conduzione di un progetto di ricerca di cui all'art. 45 cpv. 1 lett. a LRUM, permette ai medici e ai laboratori di trasmettere i dati dei tumori dei loro pazienti senza che sia necessario il consenso dei diretti interessati.

Art. 3 - Obbligo di notifica

La LRMT prevede l'introduzione di un obbligo, per i medici, gli ospedali e altre istituzioni private e pubbliche del sistema sanitario, di notifica delle malattie tumorali diagnosticate. Rientrano tra le persone e le istituzioni soggette all'obbligo di notifica in particolare gli istituti di patologia e di radiologia, i laboratori, gli ospedali, gli oncologi e i medici di famiglia che hanno diagnosticato o che trattano una malattia tumorale. I dati vanno messi a disposizione gratuitamente.

L'obbligo di notifica ai sensi della LRMT rientra tra gli obblighi professionali di cui all'art. 40 della legge sulle professioni mediche universitarie (LPMed). Di per sé tale normativa si applica soltanto a chi esercita una professione medica universitaria come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale e non, quindi, ai medici che operano in istituzioni di diritto pubblico. Tuttavia, il Cantone, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di notifica può anche rifarsi al diritto sanitario cantonale e disporre, su questa base, misure disciplinari. L'art. 64 della Legge sanitaria cantonale (LSan), nel testo adottato con revisione dell'11 dicembre 2017, ha in effetti armonizzato gli obblighi professionali.

Art. 3a - Registrazione dei dati (nuovo)

I dati concernenti la salute rientrano tra i dati personali degni di particolare protezione. Gli organi cantonali sono autorizzati a trattare questi dati in modo sistematico soltanto se una legge in senso formale lo prevede (art. 6 LPDP).

La registrazione dei dati di pazienti adulti compete al Registro cantonale dei tumori nel cui territorio di pertinenza risiede il paziente al momento della diagnosi. I dati di base e i dati supplementari possono essere registrati soltanto se il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo è stato sufficientemente informato e non vi si oppone (cfr. anche art. 5).

Le malattie tumorali di bambini e adolescenti devono essere notificate al Registro nazionale dei tumori pediatrici. Affinché anche i registri cantonali dispongano dei dati dei bambini e degli adolescenti malati di tumore nel loro Cantone, il Registro nazionale dei tumori pediatrici trasmette loro regolarmente i relativi dati di base. Attualmente, il registro dei tumori pediatrici rileva i casi di tumore nei pazienti che al momento della diagnosi non hanno ancora compiuto il 20° anno di età.

I Registri confrontano i dati in loro possesso con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti per controllare e, se necessario, rettificare il domicilio indicato dal paziente. Inoltre, sulla base dei dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti, completano le indicazioni aggiungendo il luogo di nascita, lo stato civile e la nazionalità del paziente e inserendo il numero del Comune secondo la classificazione dell'UST corrispondente al domicilio indicato. Il registro verifica inoltre regolarmente se il paziente è ancora in vita. Nel caso fosse deceduto, registra la data del decesso. Questa indicazione può essere inserita anche sulla scorta di un confronto con i dati dei registri cantonali e comunali degli abitanti o dell'Ufficio centrale di compensazione. Il confronto a livello nazionale consente anche di aggiornare i dati in caso di cambiamento del Cantone di domicilio del paziente dopo la registrazione dei dati di base. Il confronto con la statistica delle cause di morte dell'UST permette di registrare le cause del decesso.

Art. 3b - Comunicazione dei dati (nuovo)

Ai fini della garanzia della qualità, è necessario che ai programmi di diagnosi precoce (per esempio, lo screening mammografico) siano notificate tutte le malattie tumorali dei pazienti che hanno preso parte a un determinato programma. Per l'elaborazione in modo sistematico di dati personali meritevoli di particolare protezione la base legale deve essere di rango formale.

Art. 4 - Elaborazione dei dati (modifica)

La conservazione e la distruzione dei dati è regolamentata a livello federale e non è quindi necessario riprendere tale concetto.

Non appena il Registro ha registrato i dati trasmessi loro dalle persone e dalle istituzioni soggette all'obbligo di notifica e dopo che il servizio nazionale di registrazione ne ha verificato la qualità della registrazione conformemente all'art. 19 cpv. 2 LRMT, non è più necessario conservare ulteriormente le "notifiche originali". Queste ultime comprendono, ad esempio, moduli cartacei e documenti scansionati o in altri formati digitali e contengono di regola dati identificativi delle persone come il cognome o il numero d'assicurato. Il cpv. 1 prevede pertanto che i dati trasmessi siano distrutti una volta conclusa la verifica della qualità della registrazione. Non appena lo scopo del trattamento dei dati lo consente, i servizi che trattano i dati sono tenuti secondo il cpv. 2 ad anonimizzare i dati di cui dispongono.

Art. 5 - Diritto di rettifica (abrogato)

I diritti del paziente sono ampiamente stabiliti nella legge e nell'ordinanza federale e pertanto non è necessario riprendere tali concetti nella legge cantonale.

Per tenere conto delle esigenze della protezione della personalità, a livello federale è prevista una serie di provvedimenti di protezione dei dati quali il diritto di essere informato, il diritto al sostegno, il diritto d'accesso, il diritto di opposizione e anonimizzazione, il trattamento separato dei dati e il trattamento vincolato dei dati.

In particolare i dati di base e supplementari possono essere registrati soltanto se il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo è stato sufficientemente informato e non vi si oppone. I pazienti possono opporsi in ogni momento alla registrazione dei dati

che li concernono. In caso di opposizione non è registrato alcun dato e i dati eventualmente già registrati vengono anonimizzati.

Art. 6 - Obbligo di mantenere il segreto (abrogato)

La LRMT stabilisce l'obbligo del segreto (art. 29 LRMT). Pertanto non è necessario riprendere il concetto.

Art. 7 - Vigilanza (modifica)

Ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LRMT il Cantone esercita la vigilanza sul Registro. La Commissione cantonale di vigilanza deve provvedere affinché il Registro adempia il suo compito in modo corretto e garantisca la protezione dei dati.

Art. 8 - Regolamento d'applicazione (abrogato)

Il Consiglio di Stato non necessita di una delega particolare per l'emanazione di atti in esecuzioni di leggi cantonali poiché tale competenza gli è già conferita direttamente dalla Costituzione ticinese (art. 70 b Cost./TI).

5. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Non vi sono ripercussioni finanziarie.

6. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, vi proponiamo di approvare l'annesso disegno di revisione legislativa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sul registro dei tumori del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto l'art. 32 della legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali del 18 marzo 2016 (LRMT);
- visto il messaggio 18 dicembre 2019 n. 7778 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sul registro dei tumori del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 1

**Registro cantonale
dei tumori**

¹È istituito il Registro cantonale dei tumori (di seguito Registro). Esso è diretto da un medico esperto in epidemiologia.

²Presso il Registro è inserito il Centro Programma Screening Ticino (di seguito CPST).

Art. 2

Scopo

Il Registro ha per scopo:

- a) raccogliere e registrare in modo sistematico i dati concernenti i casi di patologia tumorali (maligne e semi maligne) atti ad accrescere le conoscenze sull'incidenza e la prevalenza delle malattie tumorali nell'intera popolazione del Cantone;
- b) trasmettere i dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori;
- c) elaborare e attuare misure di prevenzione e di diagnosi precoce assegnate dal Cantone;
- d) sostenere la pianificazione sanitaria e la ricerca epidemiologica, in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali.

Art. 2a (nuovo)

Dati

¹Il Registro raccoglie i dati di base e i dati supplementari previsti dalla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali del 18 marzo 2016 (LRMT) e dall'ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali dell'11 aprile 2018 (ORMT).

²Su decisione del Consiglio di Stato il Registro raccoglie ulteriori dati a scopo di ricerca.

Art. 3

Obbligo di notifica

¹Le persone soggette all'obbligo di notifica notificano gratuitamente i dati al Registro.

²In caso di mancato rispetto dell'obbligo di notifica il responsabile del Registro può infliggere una misura disciplinare ai sensi dell'art. 59 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan).

³Le decisioni del responsabile del Registro sono impugnabili ai sensi dell'art. 99a cpv. 1 LSan.

Art. 3a (nuovo)

Registrazione dei dati

¹Il Registro registra e codifica i dati dei pazienti adulti domiciliati al momento della diagnosi nel Cantone Ticino. In caso di incompetenza il Registro trasmette i dati notificati al registro cantonale dei tumori competente o al registro dei tumori pediatrici.

²Per verificare, completare e rettificare i dati il Registro raccoglie dati presso:

- a) persone e istituzioni soggette all'obbligo di notifica;
- b) l'Ufficio federale di statistica (Sezione sanità);
- c) i registri svizzeri dei tumori;
- d) la banca dati sul movimento della popolazione (MovPop).

Art. 3b (nuovo)

Comunicazione dei dati

Il Registro comunica al CPST e ad altri programmi di diagnosi precoce rivolti all'intera popolazione del Cantone i dati necessari per la garanzia della qualità e il numero d'assicurato, a condizione che il paziente abbia preso parte al programma di diagnosi precoce.

Art. 4

Elaborazione dei dati

¹La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative.

²È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

Art. 5

Abrogato

Art. 6

Abrogato

Art. 7 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale di vigilanza dopo avere sentito l'Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima deve far parte anche un esperto sulla protezione dei dati.

³Il Consiglio di Stato stabilisce tramite regolamento le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione cantonale di vigilanza.

Art. 8

Abrogato

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.